



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

CONTRATTO

Oggetto: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO IN CONCESSIONE RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI, ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELLE SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - CIG: 7942627F22



TRA

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, personale e servizi - Corte di appello di Catania rappresentata dal presidente dott. Giuseppe Melià codice fiscale MLDGPP56M27A494N il quale interviene e agisce nel presente contratto in nome e per conto della suddetta Corte, avente sede in piazza Giovanni Verga, snc - Catania, codice fiscale 80012040871, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'ente medesimo, che nel contesto del presente atto verrà chiamato anche per brevità "Corte"



- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

E

Multiservizi di La Mastra Daniele, con sede in Raddusa(CT), Via F. Di Salvo n. 3, codice fiscale/partita IVA 045765860871, nella persona del titolare, Sig. La Mastra Daniele nato a Catania il 04/08/1988, codice fiscale LMSDNL88M04C351A



- CONCORRENTE AGGIUDICATARIO

PREMESSO CHE

- con Determina Presidenziale del 17/06/2019, prot. n. 1732, ha avviato una procedura di gara per l'affidamento del servizio in concessione relativo all'erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, attraverso distributori automatici da installare all'interno delle sedi degli Uffici giudiziari della Corte di Appello di Catania, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di attivazione della concessione medesima;

- con Determina Presidenziale del 4 settembre 2019, prot. n. 2269, la concessione del predetto servizio di manutenzione è stata aggiudicata all'Operatore Economico denominato "Multiservizi di La Mastra Daniele" con sede in Raddusa(CT), Via F. Di Salvo n. 3, codice fiscale/partita IVA 045765860871 che ha presentato l'offerta con un ribasso unico percentuale del 50,00% che sarà applicato ai prezzi posti a base di gara e riportati nell'"allegato A1" alle Condizioni particolari di servizio;

- con nota del 6 settembre 2019, prot. n. 0011034, il RUP ha proceduto, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti, alla comunicazione di aggiudicazione gara del suddetto servizio;

- che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, è stata dichiarata con Determina Presidenziale del 14 novembre 2019, prot. n. 3024;

- che il concorrente aggiudicatario a garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ha costituito una polizza fideiussoria per la cauzione definitiva stipulata con la GROUPAMA

Assicurazioni, n. N00895/109858201, la cui efficacia decorre dalla data di stipula del presente contratto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti medesimi convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - CONTENUTI

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la superiore narrativa e gli atti in essa citati come parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegati;

Art.2 - OGGETTO

L'oggetto del presente appalto attiene alla concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici, così come riportato nelle Condizioni particolari di servizio e nel Capitolato MEPA, rispettivamente All. A) e B) dei documenti di gara.

ART. 3 - DURATA E IMPORIO DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni 3 (tre), solari, consecutivi, con decorrenza dalla data di redazione degli appositi verbali di inizio servizio redatti in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente. Il valore annuale presunto della concessione del servizio è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, in circa € 36.125,00, corrispondente ad un valore complessivo presunto per l'intera durata triennale della Concessione di circa € 108.375,00. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garan-

zia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici. I prezzi di vendita dei prodotti sono quelli derivanti dall'offerta di ribasso unico percentuale del 50,00% che sarà applicato ai prezzi posti a base di gara e riportati nell'"allegato A1" alle Condizioni particolari di servizio.

ART. 4 - INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il Concessionario dovrà eseguire, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, la consegna e l'installazione dei distributori automatici, negli spazi che saranno assegnati dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali previste all'Art. 19 delle Condizioni particolari di contratto.

Sono ad esclusivo e totale carico della Ditta concessionaria le operazioni e i costi per l'installazione, la manutenzione, la pulizia e la disinfezione sia dei distributori che dei contenitori porta rifiuti, nonché la rimozione a fine contratto dei distributori, alle quali deve provvedere con personale specializzato. Sono a carico del Concessionario le spese per i consumi di energia elettrica necessari al funzionamento dei distributori. La Ditta concessionaria, di conseguenza, dovrà stipulare un contratto per l'erogazione di energia elettrica autonomo rispetto a quello degli uffici giudiziari e poserà a propria cura e spese il relativo impianto elettrico fino ai distributori automatici, compresa l'installazione della nuova dorsale

di alimentazione per il piano terzo, l'impianto sarà adeguato alle vigenti disposizioni di legge e, prima della messa in funzione dei distributori, sarà consegnata alla Corte la dichiarazione di conformità da parte dell'installatore autorizzato.

Il Concessionario dovrà eseguire, altresì, i lavori negli ambienti in cui verranno installate le macchinette e per i quali presenterà relativo computo metrico che dovrà essere approvato dal Funzionario tecnico di questa Corte prima dell'inizio dei lavori stessi. Il costo di tali lavori, come di seguito riportati, sarà scomputato dal canone annuale dovuto dal concessionario all'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni particolari di servizio:

- piano terzo: tinteggiatura ambiente e installazione di rivestimento per apertura bagno e accesso archivio; realizzazione di antibagno mediante porta a fisarmonica; collocazione di nuova rubinetteria per il servizio igienico; installazione di poltroncine;
- piano terra: collocazione di arredo per area break-ristoro.

ART. 5 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato nel sistema di e-procurement.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C. Al contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il presente documento di stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di servizio.

Art. 6 - Sospensione dei Servizi

Il concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione aggiudicatrice. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del concessionario costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Corte procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Corte e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 7 - Clausola di manleva e copertura assicurativa

L'Appaltatore si assume in esclusiva ogni responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali

di sua proprietà, sia quelli che essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione aggiudicatrice da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario si impegna a stipulare un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - Penali e recesso del contratto

A seguito del riscontro da parte del D.E.C. di non conformità nell'esecuzione contrattuale, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di penali secondo le disposizioni indicate negli atti di gara.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

L'ammontare complessivo delle penali comminate non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di legge in relazione all'escussione della fidejussione definitiva ed al ristoro del maggior danno subito dall'Ente Committente.

Si considerano non conformità: la mancata esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento; l'imperfetta esecuzione delle medesime, in difformità dalle regole dell'arte e/o dalle prescrizioni contenute nel complesso della documentazione di gara e del Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione

non comporti danno alcuno all'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario via posta elettronica certificata nei casi di:

a) giusta causa;

b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

c) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la circostanza di fatto per cui sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;
- la perdita dei requisiti minimi richiesti dai documenti di gara per la partecipazione alla procedura;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fi-

ducia sottostante la stipula del Contratto.

In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di corrispondere, pro quota, il canone periodico dovuto all'Amministrazione aggiudicatrice e all'Agenzia del Demanio in relazione alla data di efficacia del recesso, secondo le condizioni contrattuali di pagamento; l'Aggiudicatario rinuncia espressamente, in sede di stipula del Contratto, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1.671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale, l'aggiudicazione definitiva della procedura non costituisce per l'Aggiudicatario diritto di esclusiva per l'erogazione delle prestazioni oggetto della procedura stessa. In particolare, ai sensi dell'art. 1 co 13 DL 95/2012, l'Amministrazione Committente ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

per grave inadempienza e clausola risolutiva espressa

Costituiscono causa di risoluzione automatica del contratto il grave inadempimento delle obbligazioni previste dalle Condizioni particolari di servizio, dal Capitolato Tecnico e dal presente contratto.

Il contratto è del pari risolto quando viene accertata, a carico dell'Appaltatore, una grave inadempienza, tale da compromettere la buona riuscita delle attività. Il Committente si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 6%, nell'arco temporale di sei mesi.

Il D.E.C., su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, provvedono, per le verifiche di propria competenza, a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, l'Amministrazione aggiudicatrice comunica la risoluzione del presente contratto. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Committente, sono posti a carico del Concessionario gli oneri economici derivanti dall'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta.

Le parti convengono espressamente che il Contratto si risolva nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento si reiteri per più di tre volte. La risoluzione opera di diritto quando l'Amministrazione aggiudicatrice comunica, mediante PEC che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

